Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 48 del 18 febbraio 1982

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 18 febbraio 1982 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 8

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 29 gennaio 1982.

Adozione di targhe a fondo retroriflettente per i veicoli a motore e per quelli da essi rimorchiati.

SOMMARIO

MINISTERO DEI TRASPORTI

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 29 gennaio 1982.

Adozione di targhe a fondo retroriflettente per i veicoli a motore e per quelli da essi rimorchiati.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti il testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nonché le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 28 giugno 1974, contenente norme relative alla omologazione CEE dei tipi di veicoli a motore e loro rimorchi per quanto riguarda l'alloggiamento ed il montaggio delle targhe posteriori di immatricolazione e contenente prescrizioni tecniche relative alle nuove targhe nazionali di riconoscimento degli autoveicoli e loro rimorchi, nonché le successive modificazioni;

Vista la legge 25 novembre 1975, n. 707, art. 15, comma primo, che dà facoltà al Ministro dei trasporti di apportare modifiche alle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe di immatricolazione;

Visto il secondo comma dello stesso articolo di legge, in relazione all'obbligo di adozione di targhe con fondo a caratteristiche rifrangenti;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 23 agosto 1977, che stabilisce i caratteri costruttivi di nuove targhe a fondo retroriflettente, dettando altresì le norme tecniche di approvazione delle pellicole rifrangenti da impiegare nella costruzione di tali targhe e imposta un nuovo sistema generale di targatura, fissando la successione dei simboli componenti i contrassegni di immatricolazione;

Considerata l'esigenza di approfondire gli studi in corso per una ristrutturazione del sistema di immatricolazione, ai fini di pervenite ad una soluzione ottimale sotto l'aspetto pratico di gestione del settore, atto anche ad ostacolare la contraffazione e le falsificazioni di targhe; constatata tuttavia l'urgenza di realizzare il requisito della retroriflettenza delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi, e la conseguente opportunità di avviare in via provvisoria, nelle more dell'attuazione della detta soluzione ottimale, la produzione di targhe aventi tali requisiti;

Decreta:

Art. 1.

L'applicazione degli articoli 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 del decreto ministeriale 25 giugno 1977 è sospesa.

Art. 2.

A partire dai numeri o contrassegni di immatricolazione che saranno fissati dal Ministero dei trasporti, le targhe saranno metalliche e retroriflettenti, secondo le caratteristiche tecniche stabilite nel decreto ministeriale 25 giugno 1977, ferme restando le sigle provinciali e la progressione dei contrassegni di immatricolazione attualmente in uso, che potrà ove necessario essere aggiornata dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 3.

Le targhe saranno a fondo bianco per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, giallo per macchine agricole semoventi o trainate e per tutte le targhe ripetitrici.

I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica italiana saranno di colore nero, salvo che per i caratteri della sigla CD delle targhe delle autovetture per agenti diplomatici, che saranno di colore azzurro, per la lettera P che compare in tutte le targhe per la circolazione di prova e per le lettere M ed A che la integrano nelle targhe per la circolazione di prova delle macchine agricole, che saranno di colore verde, per la parola «rimorchio» e per la sigla «rim. agr.» che compaiono nelle targhe di riconoscimento rispettivamente dei rimorchi e delle macchine agricole trainate, che saranno di colore rosso, nonché per la lettera R che compare nelle targhe ripetitrici, che sarà anch'essa di colore rosso.

Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi complementari impressi nelle targhe sono realizzati mediante imbutitura profonda mm $1{,}4 \pm 0{,}1$, che può essere ridotta fino a mm 1 per il cerchio su cui è stampato il marchio ufficiale della

Repubblica italiana, per il rettangolo destinato a contenere la sigla EE in formato ridotto nonché per i riquadri rettangolari delle targhe ripetitrici di cui al secondo comma del successivo articolo 6.

Le dimensioni delle targhe e dei singoli elementi che le costituiscono nonché il formato dei caratteri saranno quelli previsti nelle figure 1, 1-*bis* e 1-*ter* dal decreto ministeriale 7 giugno 1974, per le targhe posteriori degli autoveicoli ivi compresi quelli degli escursionisti esteri, con le eccezioni circa le dimensioni degli elementi complementari risultanti dalle figure allegate al presente decreto.

Le dimensioni delle targhe, sia anteriori che posteriori delle autovetture degli agenti diplomatici esteri, il formato e la collocazione dei relativi caratteri saranno quelli previsti nella figura 4 allegata al presente decreto.

Le dimensioni delle targhe ed il formato dei relativi caratteri saranno quelli previsti dal regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale per tutte le altre targhe, con le seguenti eccezioni:

a) le targhe anteriori degli autoveicoli, ivi compresi quelli degli escursionisti esteri, quelle laterali dei relativi rimorchi e delle macchine agricole trainate nonché quelle per la circolazione di prova degli autoveicoli e rimorchi, che avranno dimensioni di mm 340 × 115 e caratteri corrispondenti ai disegni delle relative figure allegate al presente decreto;

b) le targhe per la circolazione di prova dei motoveicoli e quelle per la circolazione di prova delle macchine agricole, che, ferme restando le caratteristiche dimensionali previste dal citato regolamento, saranno contraddistinte dalla lettera P maiuscola integrata, nelle targhe per la circolazione di prova delle macchine agricole, con le lettere M ed A.

I disegni quotati dei vari tipi di targhe sono riprodotti nelle figure allegate al presente decreto.

Art. 4.

Nella marcatura di riconoscimento delle pellicole retroriflettenti, di cui alla figura 3 del decreto ministeriale 25 giugno 1977, le distanze ivi indicate in mm 140 e 70 sono rispettivamente ridotte a mm 110 e 39, ferme restando le caratteristiche dimensionali della marcatura.

Art. 5.

Con l'introduzione del nuovo sistema di cui al presente decreto cessa la produzione delle targhe di vecchio tipo.

Gli autoveicoli, i rimorchi, i motoveicoli, le macchine agricole semoventi e trainate, già immatricolati possono continuare a circolare con la targa di immatricolazione (e con quella anteriore ove ricorra) originale.

Le targhe, di vecchio tipo e di nuovo tipo, debbono comunque essere sostituite con altre di nuovo tipo, provvedendo in ogni caso al rinnovo della immatricolazione, nei casi di smarrimento o di deterioramento di una qualunque delle targhe di cui al comma precedente.

Art. 6.

Le targhe ripetitrici relative ai veicoli rimorchiati, ivi compresi i carrelli-appendice, hanno le medesime caratteristiche e dimensioni previste dal presente decreto per le targhe dei veicoli trainanti. Esse hanno fondo retroriflettente di colore giallo e contengono soltanto, all'atto di consegna da parte degli uffici provinciali della motorizzazione civile, la sigla della provincia in nero, sia nell'elemento principale che in quello aggiuntivo ove ricorra, e la lettera R in rosso, senza il marchio ufficiale della Repubblica italiana, secondo quanto indicato nelle figure allegate.

In luogo delle cifre e delle eventuali lettere costituenti il numero o il contrassegno di immatricolazione, le targhe ripetitrici sono dotate di riquadri rettangolari, aventi dimensioni di mm 80 × 40 o 60 × 30 rispettivamente per veicoli trainati da autoveicoli o da macchine agricole e realizzati a rilievo con le stesse caratteristiche previste per i simboli alfanumerici, ciascuno dei quali è riservato a ricevere un carattere del numero o del contrassegno di immatricolazione.

Gli interessati avranno cura di riprodurre su dette targhe, con caratteri neri autoadesivi o impressi con sistemi equivalenti, il numero o il contrassegno di immatricolazione della motrice cui il veicolo viene agganciato, non impegnando la prima o le prime caselle eventualmente eccedenti rispetto alla quantità di caratteri costituenti il numero di immatricolazione.

I caratteri debbono avere le medesime caratteristiche dimensionali di quelli previsti dal presente decreto per la targa posteriore del veicolo trattore.

Entro otto mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le targhe ripetitrici costruite ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 25 giugno 1977 dovranno essere sostituite con le targhe ripetitrici di nuovo tipo di cui al presente articolo.

Il termine di otto mesi è elevato a dodici per la sostituzione delle altre targhe ripetitrici di cui agli articoli 324 e 330 del regolamento citato nelle premesse.

Roma, addì 29 gennaio 1982

Il Ministro: BALZAMO

Figura 1 - Targa anteriore autoveicoli

Figura 2 - Targa posteriore per autoveicolo

Figura 2-*bis* - Targa posteriore per autoveicolo

Figura 2-*ter* - Targa posteriore autoveicoli

Figura 3 - Targa autoveicoli «Escursionisti Esteri»

Figura 4 - Corpo diplomatico

Figura 5 - Targa prova autoveicoli e rimorchi

Figura 5-*bis* - Targa prova autoveicoli e rimorchi

Figura 6 - Laterale rimorchio

* Quota variabile da 22 a 82,5

Figura 7 - Targa immatricolazione motocicli

Figura 8 - Targa immatricolazione motocicli «Escursionisti Esteri»

Figura 9 - Targa prova motoveicoli

Figura 10 - Macchine agricole

Figura 11 - Rimorchi agricoli

Figura 12 - Targa prova macchine agricole

Figura 13 - Targa ripetitrice per veicoli trainati

Figura 14 - Targa ripetitrice per rimorchi agricoli (altre province)

Figura 14-*bis* - Targa ripetitrice per rimorchi agricoli (provincia di Roma)

(753)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(3651029/8) Roma, 1982 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411200820480)

L. 900